

- 26, chi possa invitare ed ammettere alla celebrazione dei sacri riti gli ecclesiastici stranieri.
- 27, sui Tempi delle sacre ordinazioni.
- 28, sulle Sepulture ecclesiastiche.
- 29, sui Regolari.
- 30, sui Censi e sulle estorsioni delle collette.
- 31, sui Sacramenti ecclesiastici.
- 32, sugli Sponsali.
- 33, sulla Simonia.
- 34, sui Balestrieri.
- 35, sui Sortilegii.
- 36, sulle Indulgenze, e sulle pene, e sulle dispense, e sulle assoluzioni.
- 37, sulle Penitenze.
- 38, sugli Apostati.
- 39, sulla Sentenza di scomunica.
- 40, sui Sacrilegii (1).

Colla promulgazione di leggi e discipline sì giudiziose ed utili, ottenne ben presto la riforma e la retta disciplina del suo clero, guadagnandosi gli animi di ognuno colla sua somma dolcezza ed affabilità; sebbene non tralasciasse d'altronde, quando l'argomento esigevalò, di usare la dovuta severità.

La sua larghezza nel far limosine fu senza limiti: le rendite del vescovato erano più dei poveri, che di lui. Nell'amministrarle però, si astenne dall'ascoltare le voci della carne e del sangue. Nè qui mi posso astenere dal commemorare, com'essendogli stato raccomandato da parte di suo fratello Leonardo un bisognoso,

(1) Questo *sinodico* fu stampato in seguito alle opere del santo vescovo e nella raccolta altresì dei concilii, pubblicata dal Mansi. L'ho pubblicato anch'io nel VI vol. della mia *Storia della Chiesa di Venezia*, dalla pag. 166 ecc. e l'ho copiato da

un codice membranaceo, scritto ai giorni del medesimo Giustiniano, esistente nella nostra biblioteca di san Marco (*cod. CV della clas. IV de' lat.*) interessante per le molte diversità, che vi si scorgono al rimpetto delle due suindicate edizioni.